



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO PROVINCIA DI ORISTANO
 COMUNE DE ISCANU – PROVINTZIA DE ARISTANIS
 Piazza Montrigu de Reos 09078 Scano di Montiferro (OR)
<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>
 tel. 0785\329074 ufficio- FAX 32666- E-mail : sindacoiscanu@gmail.com
 pec : protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it
 UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 13
 10 NOV. 2016

DEL.....

Prot. 4652 del 10 NOV. 2016

Oggetto: Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale.

IL SINDACO

VISTA la decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;

VISTA la decisione 2010/467/UE della Commissione che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus*;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTO il D.M. del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE (G.U. n. 37 del 13.02.2008)";

VISTO il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011, con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;

VISTA la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 47/49 del 30.12.2010 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato un Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme ai fini di un'azione strutturata di contrasto alla diffusione dell'insetto nell'Isola;

VISTO il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttive del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006;

VISTI i pareri tecnico-sanitari ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alle Determinazioni emesse dal Servizio fitosanitario regionale novellate nella Ordinanza del Presidente;

PREMESSO CHE

il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae), in grado di portare in breve tempo alla morte degli esemplari di palma attaccati. È un parassita particolarmente aggressivo, potenzialmente pericoloso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;

i primi focolai di Punteruolo rosso della palma sono stati rinvenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortoli, successivamente si sono estesi all'intera Ogliastra e ai comuni del sud dell'Isola a partire dal focolaio di Capoterra. A novembre 2013, secondo i dati ufficiali, il punteruolo è presente in tutte le otto province sarde, con 13 comuni classificati in "zona di contenimento", 56 in "zona infestata" e 93 in "zona cuscinetto";

il Servizio fitosanitario regionale, a partire dalla prima metà del 2008, ha emanato una successione di misure fitosanitarie urgenti e prescrizioni obbligatorie atte a cercare di eradicare o contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* nei luoghi di rinvenimento e in ultimo il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013;

la Regione Sardegna, ai sensi della sopra richiamata DGR n. 47/49 del 30.12.2010, ha in corso di esecuzione il Programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme, coordinato e pianificato dal Tavolo Tecnico Fitosanitario Regionale e attuato, secondo ruoli operativi e tecnici diversificati, dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Servizio Tutela del suolo e politiche forestali, dalla Provincia Capofila Ogliastra, dal Servizio Fitosanitario Regionale (Assessorato Regionale Agricoltura e Agenzia Laore Sardegna), dalle Province sarde, dall'Ente Foreste Sardegna;

che il Programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme è realizzato con iniziative che prevedono il coordinamento delle Province nella funzione di sovrintendenza e assistenza ai Comuni della Sardegna;

il Presidente della Regione Sardegna con Ordinanza n. 3 del 31/12/2013 ha emanato "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale", emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006;

RILEVATO CHE

il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) ha natura prescrittiva e prevede che tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme sono obbligati ad adottare specifiche misure fitosanitarie preventive o di risanamento;

le misure fitosanitarie preventive del predetto Piano d'Azione Regionale impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere autonomamente ad eseguire accurate ispezioni visive periodiche al fine di individuare precocemente i sintomi; provvedere alla potatura o defogliazione durante il periodo invernale, coprire e disinfettare le ferite; eliminare i residui della potatura; intervenire preventivamente con prodotti insetticidi autorizzati;

le misure fitosanitarie di risanamento impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere alla realizzazione di trattamenti insetticidi (chimici o biologici) esoterapici o in endoterapia ovvero, in caso di irrimediabile compromissione della pianta, all'immediato abbattimento della stessa e successivo suo interrimento o distruzione meccanica mediante cippatura;

l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 dispone che il trasporto e gestione del rifiuto da palma abbattuta per attacco da punteruolo rosso possa essere realizzato in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs. 152/2006, distinguendo fra loro le due casistiche dei comuni ricadenti in "zone di contenimento" - "zone infestate" rispetto ai comuni ricadenti in zone "indenni", essendo tale attribuzione da ricondursi agli aggiornamenti delle mappe regionali diffuse dal Servizio fitosanitario regionale;

che l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 individua una disciplina specifica e una procedura organizzativa su base comunale da adottarsi mediante emanazione di apposita Ordinanza sindacale di recepimento a seconda della classificazione attribuita al comune.

che il comune di SCANO DI MONTIFERRO è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n. 21866/920 del 03.12.2013 integrata deter. 1797 del 03.02.2014) tra i comuni ricadenti in "zona indenne";

che la sopra richiamata Ordinanza Presidenziale, nel precisare che nei comuni della Sardegna dichiarati indenni, il primo rinvenimento dell'insetto presuppone un urgente intervento di contrasto alla diffusione del medesimo mediante trattamento con fitofarmaco o abbattimento e successiva triturazione ovvero interrimento della palma colpita. Prescrive che i Comuni medesimi debbano provvedere a disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza presidenziale nel

BURAS, apposita ordinanza sindacale la quale dovrà prevedere:

un'attività di sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale, in particolare relativamente alle azioni di prevenzione e riconoscimento dell'infestazione;

l'obbligo per il proprietario di palma sospetta di infestazione di comunicazione immediata dell'informazione al Comune di competenza;

l'obbligo per il Comune di provvedere a notificare immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;

che il soggetto interessato, l'amministrazione comunale e quella Provinciale collaborino attivamente alla urgente applicazione delle prescrizioni fitosanitarie regionali per i singoli casi in fattispecie;

per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento di palma irrimediabilmente compromessa:

l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;

qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;

qualora si renda necessario il trasferimento della palma abbattuta le operazioni di trasporto del rifiuto vegetale da parte del soggetto potranno avvenire previa autorizzazione in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006;

RICHIAMATI

l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;

l'articolo 192 del D.Lgs n. 152/2006 commi 1-4 relativi al "divieto di abbandono" e il Titolo VI Capo I "sanzioni"

VISTO l'art. 50, comma 5, e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATA

l'urgenza di provvedere al fine di prevenire l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato potrebbe rappresentare con il conseguente possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale in applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013;

per tutte le ragioni sopra esposte

ORDINA

che i proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di palme presenti nella giurisdizione comunale, provvedano con sollecitudine:

all'osservazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza in conformità alle prescrizioni obbligatorie del Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) e all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013;

alla verifica visiva delle palme di propria titolarità e alla segnalazione delle palme infestate o potenzialmente infestate, da comunicarsi immediatamente all'ufficio Vigili Urbani del Comune Piazza Montrigu de Reos n. 16 tel. 0785329174 – e-mail vigili.scanodimontiferro@pec.comunas.it entro il termine di 24 ore dall'identificazione della potenziale presenza del punteruolo;

all'esecuzione dei trattamenti di prevenzione o di risanamento fitosanitario previsti dalle prescrizioni regionali di cui al Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) da comunicarsi al medesimo Servizio Vigilanza e Attività Produttive secondo le modalità sopra definite;

DISPONE CHE

e' incaricato di seguire il procedimento l'ufficio vigili urbani del Comune; in caso di segnalazione di palma sospetta o infestata da punteruolo rosso l'ufficio dei vigili urbani dovrà immediatamente procedere a comunicare la notizia al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia, attivandosi celermente ai fini della valutazione delle necessarie misure fitosanitarie e della loro esecuzione;

in caso di palme irrimediabilmente compromesse dall'attacco del punteruolo e per le quali, pertanto, si renda necessaria l'adozione della misura di abbattimento della pianta, si proceda nella massima misura consentita all'interramento ovvero alla cippatura della stessa presso il punto di taglio nel rispetto delle misure di precauzione fitosanitaria;

per i casi di abbattimento l'ufficio dei vigili urbani del Comune dovrà provvedere a verificare con il Servizio fitosanitario regionale e la Provincia la possibilità dell'intervento dell'Ente Foreste Sardegna ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza Presidenziale;

qualora l'operazione di interramento o cippatura presso il punto di taglio non sia attuabile, il rifiuto di palma (pezzi di pianta o cippato) potrà essere trasportato in deroga alle disposizioni vigenti sui rifiuti, dal punto di taglio al punto di destinazione finale (dove verrà eseguita l'eventuale cippatura e realizzato l'accumulo), mediante l'emissione di nuova ordinanza sindacale contingibile ed urgente limitata al periodo temporale necessario;

chiunque, ai sensi della predetta ordinanza, venga autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva comunale è obbligato a rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale atte ad impedire la dispersione accidentale dell'insetto durante il tragitto mediante l'impiego di reti antisetto, teloni, etc;

sono demandati al Servizio Tecnico del Comune i seguenti procedimenti e attività da redigersi

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale:

1. la mappatura delle palme di proprietà comunale su base digitale georiferita;
2. la predisposizione, secondo le modalità adottate dal Tavolo tecnico fitosanitario regionale, del "Progetto Comunale" per la salvaguardia delle palme pubbliche comunali ad alto valore storico, paesaggistico, ambientale, socio-ricreativo;
3. il tempestivo avvio delle misure fitosanitarie preventive per le palme individuate dal "Progetto Comunale";
4. l'individuazione preliminare di un'area idonea alla costituzione dell'eventuale centro di interrimento e/o messa in riserva e/o compostaggio comunale da attivarsi qualora ne ricorrano le condizioni.

DISPONE ALTRESI' CHE

sia data, a cura dell'ufficio Affari Generali, ampia diffusione ai cittadini dei contenuti della presente Ordinanza mediante comunicati stampa e altre forme di comunicazione diretta mediante incontri da indirsi anche con la partecipazione dei tecnici della Provincia;

è rilevante che l'azione di sensibilizzazione pubblica sia finalizzata alla conoscenza del punteruolo rosso da parte della popolazione e alla esecuzione da parte dei titolari di palma delle misure fitosanitarie necessarie e in particolare di quella di prevenzione (trattamenti insetticidi preventivi, etc);

per le ragioni sopra esposte siano pubblicate nel sito istituzionale del Comune, in apposito riquadro in evidenza, tutte le informazioni e atti quali, oltre la presente Ordinanza, il Piano di Azione regionale e l'Ordinanza Presidenziale n. 3 del 31/12/2013, la modulistica di corredo funzionale alla migliore attuazione delle prescrizioni;

al personale di Polizia Municipale è demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento;

in caso di inottemperanza il trasgressore sarà sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 7 bis del DLgs 267/2000 e in ulteriore fase ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale;

in caso di constatazione di inottemperanza da parte del titolare per ragioni insuperabili è riservato al sindaco la valutazione a procedere con atti dispositivi di intervento sostitutivo da parte del Comune.

AVVISA CHE


la presente Ordinanza, a seguito dell'eventuale aggiornamento da parte del Servizio fitosanitario regionale della classificazione del Comune da zona indenne a zona di insediamento, dovrà essere sostituita con lo schema di Ordinanza per i comuni ricadenti in "zona di insediamento e contenimento";

la validità della presente ordinanza, a far data dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale, salvo sua sostituzione per le motivazioni di cui sopra, è legata a tutto il periodo di validità attuativa del Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013 dal Servizio fitosanitario regionale.

INFORMA CHE

a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO
Dr, Antonio Flore



Inviata a:

- All'Albo Pretorio on line
- Al l'ufficio Vigili urbani
- All' Ufficio Tecnico
- Alla segreteria e ufficio AA.GG.

SEDE

- Al Com. Stazione CC.
- All' Azienda USL n. 5
- ALA Provincia di Oristano
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- ORISTANO e CUGLIERI
- FORESTAS – ORISTANO
- _____
- _____